

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 331-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PATRIARCA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SANTALCO, de' COCCI, TALAMONA, ROSA,
CALARCO e SCARDACCIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1979

Disposizioni sull'imposta di conguaglio
in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali

Comunicata alla Presidenza l'11 gennaio 1980

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 31 luglio 1954, n. 570, ha previsto la restituzione dell'IGE agli esportatori dei prodotti industriali, demandando ad un apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'industria e del commercio con l'estero, sentito il Consiglio dei ministri, l'elencazione di tali prodotti. La stessa legge ha stabilito altresì che sui prodotti industriali importati, da elencarsi sempre nel suddetto decreto presidenziale, fosse dovuto un diritto compensativo (imposta di conguaglio) rapportato all'IGE che gli stessi prodotti avrebbero assolto durante la loro fabbricazione in Italia. La legge n. 570 del 1954 ha stabilito dunque una stretta interdipendenza e reciprocità tra il rimborso dell'IGE all'esportazione e l'imposta di conguaglio all'importazione.

Il decreto presidenziale attuativo, n. 676, del 14 agosto 1954, che ha approvato due distinte tabelle dei prodotti industriali in questione, ha incluso tra quelli per i quali doveva restituirsi l'IGE agli esportatori le « macchine per la stampa e loro parti », senza ulteriori precisazioni, mentre, per quanto riguarda l'imposta di conguaglio, ha specificato che la stessa si applicava a tali macchine « escluse le rotative per la stampa dei giornali ». La differenza di dizione, ai fini della restituzione dell'IGE e del pagamento dell'imposta di conguaglio, non appariva logica stante la ricordata interdipendenza tra le due imposte; era tuttavia perfettamente logico aver previsto l'esclusione dall'imposta di conguaglio delle rotative considerato che esse non sono prodotte in Italia.

Successivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 794 del 22 luglio 1960, emanato anche per adeguare le aliquote di restituzione e di conguaglio, in base alla delega di cui alla legge 7 luglio 1960, n. 633, è stata approvata un'unica ta-

bella dei prodotti sui quali applicare sia la restituzione dell'IGE che l'imposta di conguaglio.

Ma in questa tabella unificata la voce che qui interessa (voce 84.35) contempla le « macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa », prevedendo quindi una elencazione dalla quale, come si vede, è stata omessa, deve ritenersi per un mero errore materiale, l'eccezione relativa alle rotative per la stampa dei giornali.

L'esigenza di correggere questo errore era già stata rilevata nel disegno di legge Camera n. 3918 concernente « Provvidenze per la stampa » presentato dal Governo il 29 dicembre 1971, ma il provvedimento non concluse il suo *iter* parlamentare a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere, così come la stessa sorte aveva subito un precedente disegno di legge presentato nel marzo 1969, sempre alla Camera, con il n. 1191.

Nella VII legislatura il problema è stato esaminato al Senato con la trattazione, da parte della Commissione finanze e tesoro, del disegno di legge n. 103, d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri, che fu approvato con modificazioni, in sede deliberante, il 29 giugno 1977. La proposta originaria si limitava a modificare l'elencazione della citata voce 84.35 aggiungendovi l'esplicita esclusione delle rotative per la stampa dei giornali; durante la discussione emerse però l'opportunità di modificare il progetto di legge, secondo quanto prevedevano due emendamenti del Governo, in modo da stabilire espressamente che per dette rotative non fosse dovuta l'imposta di conguaglio, e per precisare, inoltre, che competeva il rimborso nel caso in cui detto tributo fosse stato pagato.

L'anticipato scioglimento della VII legislatura ha impedito ancora la definitiva so-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

luzione del problema, sicchè la questione è stata riproposta nella presente legislatura tramite il disegno di legge all'esame, che riproduce il testo approvato nella precedente legislatura e per il quale, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, è stata deliberata la procedura abbreviata.

Durante l'esame svoltosi il 12 dicembre scorso non sono state sollevate obiezioni di sorta all'accoglimento, senza modifiche, del disegno di legge; anzi, è stato osservato che l'esenzione esplicita dall'imposta di conguaglio e l'eventuale rimborso della medesima avrebbe potuto rappresentare un opportuno beneficio per il settore dell'editoria della cui crisi e delle cui esigenze molto si discute, anche in sede parlamentare. La 6^a Commissione ha pertanto incaricato il relatore di raccomandare all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

Il relatore, peraltro, deve aggiungere una precisazione: la Commissione bilancio ha fatto pervenire, appena dopo la conclusione dell'esame in sede referente, e peraltro a termini scaduti, un parere « favorevole a condizione » tenuto conto degli aspetti della copertura finanziaria, necessaria a seguito della previsione del rimborso dell'imposta di conguaglio eventualmente versata. La Commissione bilancio ha infatti fatto presente che occorrerebbe indicare espressamente che l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento nel 1980 viene valutato in lire 170 milioni ed ha quindi suggerito una conseguente riformulazione del primo comma dell'articolo 2. Su questo punto il relatore si riserva di intervenire nel dibattito in Assemblea.

PATRIARCA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(ESTENSORE MODICA)

28 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(ESTENSORE BOLLINI)

11 dicembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime parere favorevole a condizione che nella clausola di copertura venga esplicitamente indicato che l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento nel 1980 viene valutato in lire 170 milioni.

Il primo comma dell'articolo 2 potrebbe pertanto così essere riformulato: « All'onere derivante dall'attuazione del disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1, valutato in lire 170 milioni per l'anno finanziario 1980, si farà fronte a carico dello stanziamento del capitolo n. 3972 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Non è dovuta l'imposta di conguaglio, prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, non ancora corrisposta per l'importazione di macchine rotative per la stampa dei giornali di cui alla voce doganale n. 84.35, riportata nella tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 794.

Compete il rimborso qualora detto tributo sia stato pagato.

Art. 2.

All'onere derivante dall'ultimo comma del precedente articolo 1 si farà fronte, per l'anno finanziario 1979, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3972 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.